



Consiglio regionale della Calabria

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE RECANTE

“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

I consiglieri regionali

F.to Pietro Molinaro

F.to Giuseppe Gelardi

F.to Filippo Mancuso

F.to Pietro Raso

Reggio Calabria, 18 agosto 2023

Proposta di legge regionale recante
“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

RELAZIONE DESCRITTIVA

Con la presente proposta di legge si intende far assumere alla Regione Calabria, attraverso gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllate, un ruolo attivo nella gestione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f).

La proposta ha l’obiettivo di contribuire ad alleviare le difficoltà finanziarie dei soggetti che, dopo aver praticato lo sconto in fattura e acquisito il relativo credito fiscale ai sensi del DL 34/2020, non riescono a monetizzarlo per l’intervenuta congestione del sistema delle cessioni dei crediti.

Dall’approvazione della proposta di legge, la Regione potrà favorire per il tramite degli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate, dopo aver valutato la consistenza della loro capacità di compensazione annua mediante modello F24, l’acquisto annuale di crediti di imposta relativi a bonus edilizi (superbonus 110 %, bonus facciate 90 %, bonus efficientamento 65%, bonus ristrutturazioni 50 %).

In particolare qualora i crediti venissero acquistati da istituti di credito, questi ultimi rilasceranno la liberatoria attestante l’avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e certificheranno, altresì, che i crediti rivenduti agli enti derivano da interventi di efficientamento energetico effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa in Calabria ed abbiano riguardato unità immobiliari urbane ubicate in Calabria.

La bontà dei crediti, alla luce degli ultimi interventi legislativi, è ulteriormente garantita se il cessionario fosse anche correntista della stessa banca da cui acquista il credito, nel qual caso il cessionario acquirente non è tenuto ad effettuare ex novo la medesima istruttoria già svolta dalla banca cedente al momento dell’acquisto del credito, a condizione che la banca cedente consegni al cessionario-correntista tutta la documentazione idonea a dimostrare di aver osservato essa stessa all’atto dell’acquisto del credito ceduto, la necessaria diligenza.

Il supporto normativo a siffatta operazione è offerto dal combinato disposto del cosiddetto "Decreto aiuti", del cosiddetto "Decreto aiuti bis" e del cosiddetto "Decreto semplificazioni" in cui è stato previsto che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario, iscritto all'albo di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

La peculiarità di questa proposta di legge è rappresentata dal fatto che i soggetti deputati all’acquisto possono essere solo gli enti pubblici economici regionali a prevalente caratterizzazione

economica e/o società partecipate non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s. m. (Legge di contabilità e di finanza pubblica) così come richiamato dal D.L. 11/2023, per i quali è previsto il divieto.

Pertanto, la Regione che è inserita nel suddetto elenco in quanto è pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D. Lgs. n. 165/2001, non può essere cessionaria del credito. Diversamente da quanto avviene per la Regione, gli enti pubblici economici e/o le società partecipate non incluse nell'elenco richiamato dal D.L. n. 11/2023 possono essere annoverate tra "Altri soggetti" ai quali può essere effettuata la cessione del credito d'imposta ai sensi dell'art.121, comma 1, del decreto n.34/2020 e s.m.i.

La proposta di legge è, dunque, in linea con lo ius superveniens di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, con cui è stata ridefinita la disciplina attinente alla circolazione dei crediti fiscali ex art. 21 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77/2020, definendo altresì in modo puntuale il perimetro del principio della competenza concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 comma 2 della Costituzione.

Inoltre si evidenzia che la proposta di legge ricalca quanto previsto dalla legge della Regione Basilicata n. 20/2023, che secondo il parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze è coerente rispetto alla legislazione statale di riferimento.

Proposta di legge regionale recante
“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Si allega alla presente proposta di legge regionale il quadro di riepilogo dell'analisi economico — finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Progetto di legge regionale ***“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”***

La presente proposta di legge regionale non comporta alcun onere finanziario, attesa la matura ordinamentale dell'unica disposizione di cui si compone.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia L o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	//	//	//	//
2	//	//	//	//
3	//	//	//	//
4	//	//	//	//
5	//	//	//	//

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Non occorre alcuna quantificazione di oneri, atteso che la proposta di legge non comporta spesa.

Tab. 2 Copertura finanziaria

La proposta non necessita di copertura finanziaria.

Proposta di legge regionale recante
“Interventi per il trasferimento dei crediti fiscali derivanti dall’efficientamento energetico del patrimonio edilizio”

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art.1
Finalità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica, la Regione Calabria riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica del patrimonio edilizio e il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno.

2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, la Regione Calabria e gli enti pubblici economici regionali e/o le società partecipate da essa controllati, “non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss.mm.ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica)”, assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti da interventi di cui all'art. 119 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 come specificati all’articolo 121, comma 2, lettere da a) ad f), effettuati da imprese aventi sede legale ed operativa sul territorio regionale e in riferimento ad immobili ubicati sul medesimo territorio.

Articolo 2

Misure per il trasferimento dei crediti fiscali

1. Per l’applicazione dell’articolo 1, fermo restante la disciplina di cui al Decreto Legge 16 febbraio 2023 n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all’art. 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77), la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali e/o società partecipate non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il trasferimento dei crediti fiscali di cui al comma 2 al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del Decreto Legge n. 34/2020, convertito nella Legge n. 77/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, attraverso i suoi enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica) anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 del presente articolo, la Regione Calabria stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti pubblici economici regionali e/o società partecipate da essa controllati non inclusi, ai sensi del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, nell'elenco di cui all'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica).

3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti di cui al presente articolo e al successivo articolo 3, l'acquisto dei crediti dovrà avvenire in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

Articolo 3

Adempimenti

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione Calabria disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto nell'articolo 2.

2. La Giunta regionale, nei termini di cui al comma 1, definisce i criteri e le modalità attuative finalizzate alla gestione della fase negoziale con i titolari dei crediti di cui al comma 2 dell'articolo 1. La fase negoziale con gli istituti di credito e intermediari finanziari è limitata a quelli che dichiarino di utilizzare i presidi ed il modello organizzativo previsti dal D. lgs. n. 231/2007 in materia di prevenzione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

Articolo 4
Norma finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 5
Entrata in vigore

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla data della sua pubblicazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.